

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5772 del 06/11/2023
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso domestico COMUNE: Ozzano dell'Emilia (BO) Loc. Mercatale CORSO D'ACQUA: Torrente Idice sponda Destra TITOLARE: Filippini Anna Maria CODICE PRATICA N. BOPPA1527
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5979 del 06/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso domestico

COMUNE: Ozzano dell'Emilia (BO) Loc. Mercatale

CORSO D'ACQUA: Torrente Idice sponda Destra

TITOLARE: Filippini Anna Maria

CODICE PRATICA N. BOPPA1527

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e

Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 126/2021 di rinnovo dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 28/02/2001 con il n. PG/2001/4412 (pratica BOPPA1527), presentata dalla Sig.ra Filippini Anna Maria, C.F. FLPNMR46M64G205R e la successiva istanza di concessione in sanatoria assunta al protocollo in data 31/10/2001 con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da Torrente Idice, in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) - Loc. Mercatale ad uso domestico, mediante 1 pompa mobile;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 28/02/2001 con il n. PG/2001/4411 (pratica BOPPA1524), presentata dal Sig. Grilli Alex, C.F. GRLLXA73R22A0944L e la successiva istanza di concessione in sanatoria assunta al protocollo in data 31/10/2001 con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da Torrente Idice, in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) - Loc. Mercatale ad uso domestico, mediante 1 pompa mobile;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2159 del 18/03/2002, con cui, per le medesime derivazioni, sono state rilasciate:

- alla Sig.ra Filippini Anna Maria, C.F. FLPNMR46M64G205R, l'autorizzazione provvisoria al prelievo di acqua pubblica superficiale da Torrente Idice, in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) - Loc. Mercatale ad uso domestico, con una portata media di esercizio di 0,03 l/s, con validità fino alla conclusione del procedimento relativo alla domanda a suo tempo presentata;
- alla Sig. Grilli Alex, C.F. GRLLXA73R22A0944L, l'autorizzazione provvisoria al prelievo di acqua pubblica superficiale da Torrente Idice, in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) - Loc. Mercatale ad uso domestico, con una portata media di esercizio di 0,03 l/s, con validità fino alla conclusione del procedimento relativo alla domanda a suo tempo presentata;

Vista la comunicazione assunta al protocollo n. PG/2006/19524 in data 24/02/2006 con cui viene documentata la volontà di

unificazione delle pratiche BOPPA1524 e BOPPA1527 in quanto i due orti domestici oggetto di irrigazione sono contigui e asserviti dalla stessa opera di presa;

Vista la successiva comunicazione assunta al protocollo n. PG/2023/166235 in data 02/10/2023 con cui viene documentato:

- la volontà di archiviazione della pratica BOPPA1524 per mancato interesse da parte del titolare della concessione;
- la variazione in diminuzione della superficie dell'orto domestico da irrigare a 470 mq;
- la variazione in diminuzione del prelievo richiesto da 500 mc/anno a 200 mc/anno;

Considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione è per irrigazione orto domestico assimilabile a "uso domestico di derivazioni superficiali", come precisato con DGR n. 609/2002;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 07/10/2015, con il protocollo n. PG/2015/733051, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/2001, che è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Sia Prevista la riduzione della portata massima della pompa che deve essere ricondotta a 0,5 l/S, anziché agli attuali 1 l/s, in considerazione delle limitate portate del torrente durante il periodo estivo e dei prelievi presenti nei paraggi del presente prelievo;
- Sia prevista la messa in opera del sistema di pescaggio dal Torrente Idice da maggio a settembre, con rimozione dal corso d'acqua della parte terminale delle apparecchiature di prelievo durante i rimanenti mesi;

Verificato che i quantitativi richiesti **non sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "Torrente Idice - Sez. Valle di Mercatale" codice IT080620000000003_ER, con stato ecologico buono ed in condizione di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Verificato che:

- La Sig.ra Filippini Anna Maria (Pratica BOPPA 1527) è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione fino al 31/12/2022 e che in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 11,25 e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sulle annualità successive;
- Il Sig. Grilli Alex (Pratica BOPPA1524) è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione fino al 24/02/2006, data della richiesta di unificazione dei procedimenti;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rilascio concessione pari ad **€ 127,65** a nome di Filippini Anna Maria;

- delle spese di istruttoria per la domanda di rilascio concessione pari ad **€ 51,65** a nome di Grilli Alex;

- dei canoni di concessione per gli anni dal **2023** al **2027**, corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad **€ 47,77**;

- del deposito cauzionale, per un importo di **€ 250,00**;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta:

- al rilascio della concessione richiesta da Filippini Anna Maria (pratica BOPPA1527) alle condizioni indicate nel presente atto;
- all'assenso alla rinuncia dell'autorizzazione provvisoria al prelievo rilasciata a Grilli Alex per cessazione di interesse al prelievo e all'archiviazione del procedimento BOPPA1524;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 02/11/2023 (assunta agli atti al prot. n. PG/2023/187908 del 06/11/2023);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** alla Sig.ra Filippini Anna Maria, C.F. FLPNMR46M64G205R, **la concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal Torrente Idice - Sez. Valle di Mercatale, in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) - Loc. Mercatale, mediante 1 motopompa mobile in destra idraulica, sui terreni identificati catastalmente al Foglio 57, antistante mappale 26, ad uso irrigazione domestica, alle seguenti condizioni:
 - a) **il prelievo è stabilito** con portata massima complessiva di 0,5 l/s e volume complessivo di 200 mc/annui;
 - b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2027**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà

presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

- d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) **di assentire la rinuncia** del Sig. Grilli Alex, C.F. GRLLXA73R22A0944L alla autorizzazione provvisoria al prelievo di acqua pubblica riconosciuta con Determinazione n. 2159 del 18/03/2002 per mancato interesse al prelievo e di procedere all'archiviazione del procedimento BOPPA1524 di derivazione di acqua pubblica superficiale in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) - Loc. Mercatale, catastalmente identificato al N.C.T. Foglio 57, antistante il mappale 26, ad uso irrigazione domestica;
- 3) **di approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "uso domestico di derivazioni superficiali", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 9,55 per **l'anno 2023**, e in € 38,22 per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un importo totale di **€ 47,77** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione; di tale importo è dovuta la somma di € 36,52 a congruaggio del versamento in eccesso dei canoni pregressi di € 11,25, **versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 5) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le

procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

- 6) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è già stata versata a garanzia della precedente concessione rilasciata con autorizzazione provvisoria n. 2159 del 18/03/2002 in data 18/04/2016(in riferimento al procedimento BOPPA1527)a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 7) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- 11) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile;per gli aspetti di competenza;
- 12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin.
- 13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto

riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata alla Sig.ra Filippini Anna Maria, C.F. FLPNMR46M64G205R.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nei punti aventi le coordinate geografiche UTMREX X: 693.455, Y: 918.740, in area demaniale, individuata nel Foglio 57, antistante il mappale 26 del NCT del Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) - Loc. Mercatale così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza della sponda destra del corpo idrico fluviale "Torrente Idice - Sez. Valle di Mercatale" codice IT080620000000003_ER, ai sensi della D.G.R. n. 2293/2021;
- B) l'opera di presa è costituita da una motopompa mobile della potenza non superiore a 1,1 kW, regolata alla portata massima di esercizio di 0,5 l/s;
- C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **0,5 l/s**, per complessivi **200 mc/anno**;
- D) la derivazione può essere esercitata nel periodo **dal 1 maggio al 30 settembre** di ogni anno, con rimozione della pompa mobile durante i rimanenti mesi;
- E) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione domestica di un terreno della superficie complessiva di mq 470 coltivato a orticole;
- F) attraverso un impianto di irrigazione a pioggia;
- G) il prelievo è assimilabile all'uso domestico di derivazioni superficiali, calcolato ai sensi della D.G.R. n. 609/2002;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza**

il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3

Prescrizioni

Deve essere prevista una riduzione del prelievo a 0,5 l/s in relazione alla congruità del prelievo con i fabbisogni richiesti;

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,11 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,18 m³/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo;

Il prelievo dovrà essere esercitato nell'arco dell'anno nel periodo **dal 1° Maggio al 30 settembre**, con disattivazione della stazione di pompaggio durante i restanti mesi;

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni dell'Autorità Idraulica, gli eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (come ad esempio: deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero);

La tubazione, comprensiva di eventuali cavi elettrici di alimentazione della pompa, dovrà essere posta a cavaliere sul corpo arginale, senza intaccarne la sagoma. Il concessionario ha l'onere di provvedere allo sfalcio della vegetazione su tutto il corpo arginale per 2 m a monte e 2 m a valle dell'attraversamento con periodicità sufficiente a rendere sempre ben individuabile la tubazione stessa. Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni che potrebbero essere occasionati in seguito allo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguite dall'Autorità Idraulica o da Imprese da essa incaricate o da soggetti terzi cui è stata data in concessione l'area demaniale nel tratto interessato dall'attraversamento della tubazione. Pertanto, per evitare il danneggiamento della stessa da parte dei mezzi di manutenzione che

percorrono la sommità o le banche, si prescrive di ricoprire la tubazione, in tali tratti, con uno spessore di terreno e di segnalare opportunamente la sua presenza con paleria ben visibile di altezza circa 2,5 m;

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con

disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art. 6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2027.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2027**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi del'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a

terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.